

# Norme di attuazione Piano Regolatore Intercomunale Comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino

#### Art. 1

## Campo di validità

Le presenti norme si applicano nel Comparto delimitato dal Piano regolatore intercomunale (PRI), riportato sull'apposito Piano delle zone.

## Art. 2

## Componenti

Il PRI si compone:

- a) di rappresentazioni grafiche, ossia:
  - piano delle Zone
  - piano del Traffico
  - piano del Traffico 2 (tavole complementari)
- b) le presenti norme di attuazione
- c) il rapporto di pianificazione

#### Art. 3

## Suddivisione in zone e destinazioni d'uso

- 1) Il comparto è suddiviso in due tipi di zone:
  - a) la zona commerciale, a sua volta suddivisa in zona 1 ed in zona 2;
  - b) la zona per industria/servizi;
- 2) Nella zona commerciale sono ammesse attività commerciali comprese quelle che si qualificano come Grandi generatori di traffico così come attività industriali, artigianali e di servizio;
- 3) Nella zona per industria/servizi sono ammesse attività industriali, artigianali e di servizio. Non sono ammessi Grandi generatori di traffico. Sono ammesse attività commerciali a titolo eccezionale ai sensi dell'art. 5 NAPR.

## Art. 4

## Limiti per le superfici di vendita entro la zona commerciale

- 1) Le superfici di vendita (SV) possono ammontare al massimo al 50% delle possibilità edificatorie;
- 2) A tal fine possono tuttavia essere conteggiati anche gli indici di occupazione ceduti dalla limitrofa zona per industria/servizi prima del 01.01.2011;
- 3) Dal computo sono escluse le superfici per la ristorazione e quelli di aggregazione sociale (mall);
- 4) La superficie di vendita totale non può superare i 42'000 m<sup>2</sup>, così suddivisi:
  - nella zona commerciale 1 15'000 m²
    nella zona commerciale 2 27'000 m²

## Art. 5

## Eccezioni per superfici di vendita al di fuori della zona commerciale

- 1) Le singole superfici di vendita presenti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, poste al di fuori della zona commerciale ed inventariate nel rapporto di pianificazione, possono essere mantenute ed ampliate una volta sola e per al massimo ulteriori 300 m² ognuna;
- 2) Nuove superfici di vendita all'esterno della zona commerciale possono essere ammesse se strettamente connesse alle attività di produzione ivi presenti e per al massimo 300 m² e/o 1/10 della superficie occupata dalla produzione.

## <u> Art. 6</u>

# Parametri urbanistici

	Zona commerciale	Zona per industria e servizi	
Indice di sfruttamento			
Indice di occupazione	50%	60%	
Altezza massima alla gronda	15 m		
Distanza da confine	5 m		
	(non sono applicabili supplementi in base ad altezza e lunghezza del fabbricato)		
verso zona residenziale	15 m		
Distanza da area pubblica	Valgono le linee di arretramento indicate nei piani		
Allineamento facciate	Sono da allineare parallelamente alla rete stradale pubblica		
Area verde – spazio collettivo qualificato	20% di cui almeno la metà alberata		
Alberature	dei proprietari di posa e ma alto fusto (altezza minima	del traffico, obbligo a carico anutenzione di alberatura ad 5m, distanza tra le piante nza da confine 2m)	
Numeri posteggi	Secondo RCPP		
Ritenzione delle acque meteoriche sui tetti		ei dispositivi per le ritenzioni piovana.	
Accessi, distanza di arretramento	10 m		
	con comando a distanza (find	ncesse se disponibili cancelli o a 2m da misurarsi dal limite so di eventuale marciapiede)	
Localizzazione e numero di accessi ai fondi		vorire la conduzione generale gliere le soluzioni che meno pedonali e ciclabili.	
	Per ogni fondo, al massimo fronte stradale.	o un accesso ogni 100m di	
	•	pedonali ai fondi in modo da ezza del percorso verso le trasporto.	
Impianti di produzione o risparmio energetico sui tetti	il risparmio di energia com copertura verde, il 15% d	impianti per la produzione od nbinati in egual misura con i tale superficie verde può a verde obbligatoria.	

# Art. 7

## Grado di sensibilità

Il grado di sensibilità (art. 43 OIF) stabilito per l'intero comparto è il grado III.

## <u> Art. 8</u>

# Corpi tecnici

Vanno considerati in deroga alle altezze quei corpi sporgenti oltre la copertura dei edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edifici stesso.

Ad esempio sono considerati tali, i vani per le scale di accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori

solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti.

Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità.

## Art. 9

## Opere di cinta

Per le opere di cinta (recinzioni e siepi), sia su fondi privati che su strade di servizio, o strade private aperte al pubblico, è ammessa un'altezza max. di m. 2.00, di cui al massimo m. 0.80 di muratura.

## Art. 10

## Spazio riservato ai corsi d'acqua

Tutte le costruzioni e gli impianti, compatibilmente con la destinazione di zona, così come le sistemazioni del terreno, i muri di cinta e di sostegno, le recinzioni e le pavimentazioni, devono rispettare le linee che delimitano lo spazio riservato ai corsi d'acqua nel piano del paesaggio e delle zone, stabilite conformemente alla Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e la relativa ordinanza (art. 41a OPAc).

Gli interventi lungo ogni lato del Canale A dovranno rispettare le disposizioni transitorie delle modifiche del 4 maggio 2011 dell'OPAc, vale a dire un arretramento di 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente. All'interno dello spazio riservato al corso d'acqua sono vietate costruzioni di ogni genere.

## Art. 11

## Regolamentazione dei posteggi e degli assi stradali al servizio della zona commerciale

- 1) I posteggi al servizio della zona commerciale devono essere regolamentati in modo uniforme;
- 2) I Municipi di Sant'Antonino e Cadenazzo possono dotarsi un regolamento di gestione, sentite le Autorità cantonali ed i gestori delle superfici di vendita;
- 3) La velocità di circolazione sul viale attrezzato su Via Serrai è limitata a 30 km/h.

## Art. 12

## Partecipazioni finanziarie private alle infrastrutture pubbliche

1) Le partecipazioni finanziarie dei privati sono in generale regolate dalla Lcm;

2)	Valgono inoltre le seguenti particolarità:	
	Linea bus Sant'Antonino paese – Cadenazzo FFS: fermate ed esercizio	
	Rotonda Via Serrai	Secondo convenzione ai sensi dell'art. 53 Lstr o contratto ai sensi dell'art. 76 Lst.
	Altri futuri singoli progetti, laddove necessario	

## Art. 13

# Incidenti rilevanti

Il rilascio di permessi edilizi nella fascia prossima alla ferrovia, entro 100 m dai binari, è condizionato da un'analisi della situazione di rischi di incidente rilevante, al fine di determinare l'inserimento di eventuali misure a livello edilizio.

# pagina 5

Art.	1	Campo di validità	pag.	2
Art.	2	Componenti	pag.	2
Art.	3	Suddivisione in zone e destinazioni d'uso	pag.	2
Art.	4	Limiti per le superfici di vendita entro la zona commerciale	pag.	2
Art.	5	Eccezioni per superfici di vendita al di fuori della zona commerciale	pag.	2
Art.	6	Parametri urbanistici	pag.	3
Art.	7	Grado di sensibilità	pag.	3
Art.	8	Corpi tecnici	pag.	3
Art.	9	Opere di cinta	pag.	4
Art.	10	Spazio riservato ai corsi d'acqua	pag.	4
Art.	11	Regolamentazione dei posteggi e degli assi stradali al servizio		
		della zona commerciale	pag.	4
Art.	12	Partecipazioni finanziarie private alle infrastrutture pubbliche	pag.	4
Art.	13	Incidenti rilevanti	pag.	4